

Via A. De Gasperi n° 55  
80133 – Napoli

Prot. n° 1854/22  
Circolare N° 14/2010

LUGLIO 2010  
A tutti i colleghi (\*)

✚ LA STORIA INFINITA DELLA CONTRIBUZIONE DEI SOCI  
LAVORATORI ED AMMINISTRATORI.

Nei primi sette mesi di quest'anno, *l'obbligo di iscrizione alla gestione Inps commercianti per i soci delle società a responsabilità limitata, che svolgono contemporaneamente anche il mandato di amministratore e/o di liquidatore, è stato oggetto di interventi importanti da parte della Magistratura, dell'Inps ed infine, non certamente per importanza ma esclusivamente per un ordine cronologico, del Legislatore.*

Trattasi, in sostanza, della **Sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n° 3240 del 12.02.2010**, del **messaggio Inps n° 15352 del 10.06.2010** e del **D.L. 78 del 31 maggio 2010, art. 12 comma 11**, convertito definitivamente in legge proprio ieri dopo il duplice voto di fiducia al Senato ed alla Camera.

La normativa attenzionata è, come è noto, costituita sia dalla **legge 335/95** - cosiddetta legge Dini - che dalla **legge 662/96** - la finanziaria per l'anno 1997.

**La prima**, nell'istituire la "Gestione Separata", **ha previsto l'obbligo di contribuzione per le cosiddette co.co.co.**, precedentemente menzionate esclusivamente dall'art. 409 comma 3 del c.p.c., **e per gli amministratori di società.**

**La seconda** (*id*: legge 662/96), all'**articolo 1 comma 212**, ha esteso, **con decorrenza 1° gennaio 1997**, l'**assicurazione IVS di cui alla legge 613 del 22 luglio 1966 a tutti i lavoratori autonomi** - con esclusione di artisti e professionisti - **esercenti le attività di cui all'art. 49, comma 1 lettera d), della legge 88 del 9 marzo 1989<sup>1</sup>.**

*In nuce*, con il comma 202, il legislatore ha esteso l'obbligo di iscrizione alla gestione dei commercianti a tutti i soggetti (lavoratori autonomi) che operano nel settore commercio, escluso gli artisti e i professionisti.

**La legge 662/96, al comma 208, ha, poi, disciplinato le cosiddette situazioni ibride ovvero le posizioni di coloro che, nello stesso momento, si trovino a svolgere attività autonome soggette a diverse forme di contribuzione.**

Il predetto comma, infatti, dispone che: ***"Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell'Istituto, il quale decide in via definitiva, sentiti i comitati amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche".***

Tuttavia, la concreta applicazione di tale disciplina, nel **caso di socio lavoratore e contemporaneamente amministratore**, ha originato interpretazioni contrastanti che hanno dato corpo ad una *querelle* ermeneutica, ancora oggi, esistente.

<sup>1</sup> Trattasi delle attività rientranti nel settore terziario ed in particolare attività commerciali, ivi comprese quelle turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le attività professionali ed artistiche; nonché per le relative attività ausiliarie;

L'Istituto previdenziale ha, da subito, sostenuto **che non sussisteva alcuna inconciliabilità circa l'iscrizione contemporanea di un soggetto (id: socio) nella gestione IVS commercianti e nella gestione separata**<sup>2</sup>.

L'Inps, infatti, ha sostenuto chiaramente che **"l'obbligo contributivo nei confronti della gestione separata, in qualità di collaboratore coordinato e continuativo o, eventualmente, di professionista, può coesistere con l'iscrizione ad altre gestioni, sia dei lavoratori dipendenti, sia dei lavoratori autonomi, in quanto la legge non subordina tale iscrizione al requisito che l'attività di collaborazione sia prevalente rispetto alle altre"** (messaggio 14905/99).

Ed ancora, con la circolare n° 32/99, il medesimo istituto di previdenza ha esplicitato che determinati requisiti (**abitualità e prevalenza**) sono previsti solo per l'iscrizione nella gestione IVS commercianti<sup>3</sup>.

A corroborare ulteriormente la propria tesi, l'Inps ha, inoltre, sostenuto che nella stessa disciplina della gestione separata, **a partire dal 1998**<sup>4</sup>, era stata disposta una diversificazione di aliquote tra coloro che risultavano o meno già iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria.

In breve, **l'Istituto sosteneva che se il socio di s.r.l. commerciale partecipava al lavoro in maniera abituale e prevalente e, contemporaneamente, operava come amministratore della società, con apposito compenso, esso doveva essere iscritto alle due gestioni, commercianti e separata e versare i relativi contributi assicurativi in base al reddito riconducibile alle due fattispecie**. Tutto l'opposto del "ne bis in idem".

Avverso tale posizione dell'Inps, buona parte della dottrina aveva espresso forti perplessità, donde – inevitabilmente – il ricorso per via giudiziaria.

**La prima sentenza di legittimità di segno contrario rispetto alla interpretazione dell'Istituto è la n. 20886 del 05.10.2007 della Sezione Lavoro della Cassazione con la quale è stato accolto il ricorso di un socio di S.r.l. commerciale contro la obbligatorietà della doppia iscrizione, alla Gestione separata dell'INPS in qualità di amministratore ed alla Gestione dei commercianti quale socio che presta attività nell'azienda.**

A questa hanno fatto eco, le sentenze della Corte di Cassazione n° 288 del 10 gennaio 2008, n° 854 del 17 gennaio 2008 e la n° 4676 del 22 febbraio del medesimo anno.

Tuttavia, **con la sentenza n° 13215 del 22 maggio 2008 gli Ermellini della Sezione Lavoro**, nel confermare sostanzialmente la interpretazione secondo la quale i soggetti che esercitano contemporaneamente, in una o più imprese, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, debbono essere iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente, **si sono discostati dall'orientamento precedentemente assunto con riferimento alla determinazione della base imponibile sulla quale determinare la contribuzione dovuta**.

Infatti, **nella predetta sentenza, è stato statuito che l'applicazione della contribuzione venga effettuata sui redditi prodotti in base alle varie attività autonome contemporanee** e, inoltre, che le dichiarazioni contenute nella domanda di iscrizione nell'elenco dei soci lavoratori della società a responsabilità limitata esercenti attività commerciale costituiscono adempimento di un obbligo di legge prive di valore confessorio, non trattandosi di dichiarazioni di fatti a sé sfavorevoli e favorevoli all'Istituto previdenziale.

Da qui il contrasto giurisprudenziale risolto con la sentenza **n° 3240 del 12 febbraio 2010 delle Sezioni Unite** con le quali è stato statuito (*id*: riaffermato) il principio per cui: **"i soggetti che esercitano contemporaneamente, in una o più imprese commerciali, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. (il caso del socio di società a responsabilità limitata che eserciti attività commerciale nell'ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga**

<sup>2</sup> Sul punto cfr. circolare n° 25/97, messaggio 14905/99 e circolare 32/99.

<sup>3</sup> Nella predetta circolare, infatti, si afferma, punto A) "Soggetti Obbligati", che: "i soci delle predette società sono assicurabili soltanto allorché partecipino al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, restando esclusi dall'obbligo assicurativo, sia i soci conferenti solo capitale sia i soci la cui prestazione lavorativa non presenti i predetti caratteri di abitualità e prevalenza".

<sup>4</sup> Cfr. legge n. 449/1997, art. 59, comma 16.

**attività di amministratore, anche unico). In tal caso, la scelta nell'iscrizione nella gestione di cui all'art. 2, comma 26, l. n. 335/95, o nella gestione degli esercenti attività commerciali, ai sensi dell'art. 1, comma 203, l. n. 662/96, spetta all'Inps, secondo il carattere di prevalenza".**

Prosegue, inoltre, la Corte affermando il principio in base al quale **la contribuzione si commisura esclusivamente sulla base dei redditi percepiti dalla attività prevalente e con le regole vigenti nella gestione di competenza.**

Pertanto, a differenza delle conclusioni di cui alla sentenza n° 13215 del 22 maggio 2008, gli Ermellini concludono che, tuttavia, **non è possibile sottoporre alla contribuzione prevista dalla gestione unica presso la quale viene dedicata l'attività prevalente anche i redditi ricavati dall'interessato per l'attività "recessiva", giacché ciascuna gestione può ricevere esclusivamente i contributi di sua competenza.**

La sentenza delle Sezioni Unite, pienamente condivisibile, risolve anche un dubbio sollevato da parte della dottrina<sup>5</sup> in ordine ai massimali contributivi.

È noto, infatti, che la contribuzione, sia essa versata presso la gestione commercianti o presso la gestione separata, sottostà al limite del massimale dell'imponibile contributivo; ciò al fine di porre un tetto oltre al quale detto onere non deve spingersi. Con la duplice iscrizione, invero, si operava di fatto un allargamento dei massimali individuali, portandoli sino alla somma dei due massimali previsti dalle due gestioni cui il soggetto risultava iscritto.

Dopo la sentenza esaminata, sembrava che anche l'Inps se ne fosse fatta una ragione!!!

Infatti, **con il messaggio n° 15352 del 10 giugno u.s.**, l'Istituto di Previdenza ha fatto chiarezza in ordine alla iscrizione presso la Gestione commerciante del socio liquidatore.

Come noto, **la liquidazione rappresenta la naturale fase di dissolvimento del vincolo di complementarità fra gli elementi costituenti il patrimonio delle aziende**<sup>6</sup>.

Durante tale fase, **le attività vengono realizzate e convertite in denaro mentre le passività sono estinte**; l'eventuale denaro residuo viene assegnato al proprietario o ripartito fra i soci.

**La realizzazione delle attività determina che lo stato di liquidazione non comporta necessariamente la cessazione dell'attività dei soci che, evidentemente, continuano a svolgere l'attività sociale, ovverosia quell'*insieme di operazioni e funzioni che siano attinenti al perseguimento dell'oggetto sociale dell'impresa o la concreta attività che essa eserciti.***

Pertanto, **laddove il socio liquidatore e gli altri soci continuino a svolgere attività sociale debbono iscriversi (alias continuare ad essere iscritti) nella gestione commercianti.**

Qualora, invece, cessi lo svolgimento di attività diretta alla realizzazione, sebbene durante la fase di liquidazione, del *core business* aziendale permanendo, viceversa, esclusivamente lo svolgimento di una attività amministrativa (gestione del contenzioso, vendita dei beni strumentali con i quali si svolgeva l'attività medesima) non sarà più dovuta la contribuzione alla gestione commercianti.

Qualora, l'attività di liquidazione sia svolta a titolo oneroso e concerni esclusivamente attività che esuli quella "sociale" si perfezioneranno i requisiti previsti per la iscrizione alla gestione separata.

Parimenti, **l'imprenditore individuale che cede in affitto l'unica azienda, perdendo lo status di imprenditore, non sarà più tenuto alla iscrizione alla gestione commercianti.**

Con un colpo di mano, **davvero inspiegabile se non per esigenze di cassa**, il legislatore ha fornito – con l'art. 12 comma 1 del D. L. 78 del 31 maggio, convertito, ieri, in legge ed in attesa di pubblicazione in G.U., l'interpretazione **autentica** del comma 208 articolo 1 della legge 662/96 prevedendo che esso si interpreta nel senso che **le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti,**

<sup>5</sup> Lucarini, *Guida alle paghe* n° 6/2008.

<sup>6</sup> Cfr. *Diritto Le Garzantine*, 2001, 669.

**dagli artigiani e dai coltivatori diretti**, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'Inps.

Tale interpretazione di fatto azzerava tutta la produzione giurisprudenziale che aveva ritenuto rientranti nella fattispecie (*id*: principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente) le attività lavorative svolte dai soci di società a responsabilità limitata ivi compresa la pronuncia a sezione unite.

Tale intervento, *ex post*, **è assolutamente incongruo sul piano della morale, dell'etica e della certezza del diritto non potendo essere giuridicamente comprensibile una interpretazione autentica (*id*: con efficacia retroattiva) dopo un travaglio giurisprudenziale di notevole portata conclusosi, oltretutto, con la pronuncia a sezione unite.**

**E quanto il "diritto" è subordinato alla "cassa", allora vorrà dire che siamo sull'orlo del baratro.**

**Se proprio il legislatore avesse voluto mettere mano ad una disposizione che si discostasse dal principio enunciato dalle Sezioni Unite, sarebbe stato libero di farlo ma con norma innovativa valida da questo momento in avanti e non, come avvenuto, con l'interpretazione autentica avente efficacia retroattiva.**

\*\*\*\*\*

Ci domandiamo, nel compiere il *rush* finale – ancora una settimana - che ci consentirà di accedere al nostro meritato (breve) riposo estivo, **se l'interpretazione autentica fornita dal Legislatore** e che speriamo sia rivista successivamente per atto di ossequio alla certezza del diritto, sia il frutto della eccessiva fretta con la quale vengono emanati – nei casi straordinari di necessità ed urgenza - i provvedimenti aventi forza di legge, se sia il frutto di un caldo tropicale che ci ha investiti nei giorni scorsi, se sia la conseguenza di un stanchezza dopo un anno di duro lavoro, **se sia la conseguenza di migliaia e migliaia di domande di rimborso all'INPS dopo la pronuncia a sezioni unite della Cassazione** oppure se sia, come affermava **Samuel Beckett**, semplicemente l'ennesima conferma del suo aforisma: **"nasciamo tutti quanti matti. Qualcuno lo rimane"**.

Ad maiora!!!!

**Ordine Provinciale  
Consulenti del Lavoro di Napoli  
il Presidente  
F.to Dott. Edmondo Duraccio**

**A.N.C.L. U.P. NAPOLI  
il Presidente  
F.to Rag. Maurizio Buonocore**

**A.N.C.L. U.P. di Napoli  
Centro Studi "O. Baroncelli"  
il Coordinatore  
F.to Dott. Vincenzo Balzano**

**A.N.C.L. U. P. di Napoli  
Centro Studi "O. Baroncelli"  
Il Responsabile della Divisione "LAVORO"  
F.to Dott. Francesco Capaccio**

**(\*) DOCUMENTO INTERNO RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI ISCRITTI ALL'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI NAPOLI. E' FATTO DIVIETO, PERTANTO, DI RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE. DIRITTI RISERVATI AGLI AUTORI**